

Gela 15/12/2015

AGLI AVVOCATI

IL DIRIGENTE DEL TRIBUNALE DI GELA COMUNICA CHE NEL CASO DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO MEDIANTE MARCA DA BOLLO, AI SENSI DELLA CIRCOLARE SOTTO RIPORTATA IN ESTRATTO, IL PROFESSIONISTA O SUO DELEGATO DOVRA' RECARSÌ IN CANCELLERIA PER DEPOSITARE IL VALORE BOLLATO IN ORIGINALE.

Non sarà accettata la trasmissione di valori bollati per via postale.

Il dirigente

Cultraro Giovanni

Circolare 28 ottobre 2014 - Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012 e 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014 - SOSTITUITA dalla Circolare 23 ottobre 2015.

14. Pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo. Modalità alternative di pagamento (Testo aggiunto il 27.10.2014)

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni in tema di esclusività del deposito telematico nei procedimenti di cui al libro IV, titolo I, capo I del Codice di Procedura Civile, si è evidenziata la problematica connessa alle modalità con le quali gli Uffici giudiziari devono provvedere all'annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l'assolvimento del Contributo Unificato.

Sul punto deve ritenersi condivisibile, ed anzi, doverosa, la prassi, già adottata da taluni Uffici, di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il Contributo Unificato mediante acquisto dell'apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, **a recarsi presso l'Ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento.**

Tale modus operandi appare, come detto, doveroso, poiché, ai sensi dell'art. 12 TU 642/1972, le marche da bollo devono essere annullate secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non hanno modificato né abrogato.

Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli Uffici giudiziari, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall'informatizzazione del procedimento, **potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del C.U. previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su C/C postale, modello F23).**

A tal proposito si consiglia di segnalare alle parti l'esistenza di un'apposita **sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate** contenente informazioni utili a tal fine, nonché la pagina del Portale dei Servizi Telematici concernente **il pagamento telematico del C.U.**